



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI POTENZA**  
Sezione Civile – Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 7 marzo 2019 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2149/2018 R.G.

*fra*

[redacted], rappresentata e difesa  
dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in  
[redacted], giusta mandato in atti;

**RICORRENTE**

*e*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –Ambito Territoriale per la Provincia di Varese – e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata –Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza -, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza presso i cui uffici, in Potenza, al Corso XVIII Agosto n. 46, *ope legis* domiciliario;

**RESISTENTI**

*e*



rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Nunziata ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Salerno, alla via Irno n. 11, giusta mandato in atti;

CONTROINTERESSATA

Conclusioni: come in atti.

### **FATTO E DIRITTO**

1. Con ricorso ex 414 c.p.c., contenente istanza di emissione di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., depositato il 4.07.2018 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, docente di scuola primaria ed attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Pignola, deduceva di avere presentato, ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 221/2017, domanda di mobilità per la scuola primaria, su posto comune, per l'anno scolastico 2017/2018, indicando le seguenti preferenze: Vallo della Lucania, S. Arsenio CAP, CTP Vallo Lucania Torre, Sala Consilina CAP P.P., Viscigliete, Campania Ambito 0026, Campania Ambito 0028, Salerno, Potenza, Campania Ambito 0012, Campania Ambito 0021, Avellino, Napoli, Caserta, Benevento; che, mediante compilazione dell'allegato D, chiedeva che le venisse valutato anche il servizio prestato sul ruolo del personale ATA per un totale di 23 anni; che la domanda di mobilità veniva convalidata dall'Ambito Territoriale di Varese che le attribuiva 156 punti base, che le consentivano di ottenere il trasferimento in provincia di Potenza; che, successivamente, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata,-Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza, con nota prot. 1235 del 12.02.2018, dapprima, richiedeva all'Ufficio Scolastico della Lombardia-Ambito Territoriale per la Provincia di Varese- una verifica dell'esatto punteggio spettante alla ricorrente e, successivamente, con nota prot. 878 dell'1.03.2018, comunicava alla ricorrente l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo volto all'annullamento del suo trasferimento in provincia di Potenza, in quanto l'Ufficio Scolastico della Lombardia-Ambito Territoriale per la provincia di Varese-, con nota prot. 1578 del 23.02.2018, aveva ridotto il punteggio spettante ai fini della mobilità a soli 18 punti; che tale riduzione era la conseguenza della ritenuta



impossibilità per l'Ufficio Scolastico di Varese di valutare i 23 anni di servizio prestati sul ruolo del personale ATA, in quanto considerati esclusi dal novero dei servizi riconoscibili ai fini della carriera di cui alla Tabella A allegata al CCNI dell'11.04.2017; che presentava le proprie controdeduzioni; che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata-Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza,- con provvedimento prot. n. 110 del 16.03.2018, decretava l'annullamento del trasferimento interprovinciale della ricorrente nella provincia di Potenza ambito territoriale Basilicata 0002 per l'a.s. 2017/2018, disponendo contestualmente il trasferimento, al suo posto, della docente [REDACTED].

Tanto premesso, chiedeva al Tribunale, accolto il ricorso promosso ex art. 700 c.p.c., in via cautelare e d'urgenza: 1) accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuto per intero, ai fini giuridici ed economici, i servizi pre-ruolo e di ruolo prestati come personale ATA per complessivi anni 23, trattandosi di servizi validi e valutabili ai fini della carriera e, conseguentemente, 2) ordinare alle Amministrazioni resistenti di riattribuire alla ricorrente ulteriori 138 punti illegittimamente detratti dall'iniziale valutazione e spettanti in relazione agli anni di servizio pre-ruolo e di ruolo prestato come personale ATA (punti 6 per anno) e, pertanto, 3) previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, ordinare alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere al trasferimento immediato della ricorrente, con efficacia *ex tunc*, sull'ambito Basilicata 0002.

Nel merito domandava di: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità della nota prot. 1578 del 23.03.2018 dell'Ufficio Scolastico della Lombardia-Ambito Territoriale per la provincia di Varese, con cui il punteggio ritenuto spettante alla ricorrente ai fini della mobilità è stato ridotto a soli 18 punti, nonchè del provvedimento prot. 110 del 16.03.2018 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata-Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza, con il quale è stato decretato l'annullamento del trasferimento interprovinciale della ricorrente presso l'ambito territoriale Basilicata 0002, con conseguente riassegnazione della stessa all'ambito Lombardia 0035, ed è stato contestualmente disposto il trasferimento, al suo posto, della docente [REDACTED] e, per l'effetto, 2) annullarli e/o disapplicarli; 3) accertare e dichiarare conseguentemente il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti per intero, ai fini





giuridici ed economici, i servizi pre-ruolo e di ruolo prestati come personale ATA per complessivi 23 anni, trattandosi di servizi validi e valutabili ai fini della carriera; 4) ordinare alle Amministrazioni resistenti di riattribuire alla ricorrente ulteriori 138 punti illegittimamente detratti dall'iniziale valutazione e spettante in relazione agli anni di servizio pre-ruolo e di ruolo prestati come personale ATA (punti 6 per anno), con conseguente ed inevitabile rettifica e modifica della graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018 e, pertanto 5) ordinare alle Amministrazioni resistenti di ripristinare *ex tunc* il trasferimento della ricorrente presso l'ambito Basilicata 0002, previa revoca di quello operato in favore della docente [REDACTED]; con vittoria di spese e competenze professionali.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia-Ambito Territoriale per la Provincia di Varese e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata-Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., i quali resistevano alle avverse argomentazioni e richieste ed insistevano per il rigetto del ricorso, con condanna dell'istante al pagamento delle spese di lite.

Si costituiva [REDACTED] la quale chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario, allegando la insussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta della parte ricorrente

La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

## 2. Il ricorso non merita accoglimento.

Parte ricorrente, docente di scuola primaria ed attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Pignola, con il presente giudizio, domanda di accertare il proprio



diritto al pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo e di ruolo prestato come personale ATA per complessivi anni 23 e, per l'effetto, domanda la rettifica della graduatoria per la mobilità relativa all'anno scolastico 2017/2018 e di ordinare alle Amministrazioni resistenti di ripristinare *ex tunc* il proprio trasferimento presso l'ambito Basilicata 0002, previa revoca di quello operato in favore della docente [REDACTED], allegando, a fondamento della propria domanda, la violazione delle disposizioni di cui alla contrattazione collettiva di settore disciplinanti le operazioni di mobilità.

Giova ricostruire il quadro normativo.

Il C.C.N.I. dell'11 aprile 2017, allegato 2, tabella A, lettera B, prevede l'attribuzione di punti 6: *"per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia"* specificando nelle note comuni che: *"...L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di appartenenza..."*.

Dalla mera interpretazione delle richiamate disposizioni si evince che il servizio pre-ruolo o di ruolo da riconoscere al fine della carriera è esclusivamente quello prestato in qualità di docente.

Del resto, tale interpretazione trova conferma nelle disposizioni del medesimo CCNI, il quale distingue nettamente la mobilità relativa ai docenti dalla mobilità del personale ATA, nonché dal disposto di cui all'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994.

Per le ragioni esposte, stante la legittimità dell'operato delle Amministrazioni resistenti, il ricorso va rigettato.

**3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia e la novità della questione, almeno sul piano locale, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.**

**P. Q. M.**



il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED], con ricorso depositato il 4.07.2018, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa interamente le spese di lite.

Potenza, 7 marzo 2019.

Il Giudice del Lavoro

*Rosalba De Bonis*

